



Iginio Sorbino
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
igino@studiosorbino.com
<http://www.studiosorbino.com>

Distruzione dei Beni Aziendali e Presunzione di Cessione

Ai gentili clienti e Loro Sedi

La distruzione volontaria dei beni dell'azienda richiede il rispetto di una specifica procedura, indispensabile per superare la presunzione fiscale di cessione di quanto non risultante ad esito di un'indagine con conta fisica da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Vi sono specifici adempimenti necessari a tal fine, per provare in particolare le operazioni di smaltimento

Brevemente

Nella gestione dell'impresa può accadere di dover eliminare beni ormai privi di utilità economica, obsoleti, deteriorati o non più commercializzabili, situazione abbastanza frequente soprattutto in occasione della cessazione dell'attività, del rinnovo del magazzino o della sostituzione di beni strumentali. Tuttavia, la distruzione dei beni aziendali non può essere affrontata come una semplice operazione materiale di smaltimento: dal punto di vista tributario la normativa richiede infatti il rispetto di una specifica procedura, finalizzata a dimostrare che i beni sono stati effettivamente distrutti e non, invece, ceduti senza documentazione.

Il motivo è riconducibile alla disciplina contenuta nel **D.P.R. 441/1997**, che introduce una presunzione particolarmente incisiva. In assenza di adeguata prova della distruzione i beni acquistati, prodotti o importati che non risultano più presenti presso l'impresa si presumono

ceduti, con la conseguenza che l'autorità fiscale può assoggettare l'operazione a IVA e pretendere il rispetto di tutti i conseguenti adempimenti fiscali, dalla fatturazione alla registrazione fino al versamento dell'imposta.

La prova della distruzione

Per evitare l'applicazione della presunzione in esame l'art. 2 del citato D.P.R. 441/1997 disciplina una procedura specifica destinata a documentare la volontaria eliminazione dei beni aziendali, che ha la finalità di consentire agli organi di controllo di assistere alle operazioni qualora lo ritengano opportuno.

Il primo adempimento consiste nell'invio di una preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e al competente Comando della Guardia di Finanza. La comunicazione deve essere trasmessa almeno 5 giorni prima dell'esecuzione delle operazioni e deve contenere una serie di informazioni essenziali, ossia:

- La data;
- Il luogo e l'ora della distruzione;
- Le modalità con cui essa sarà effettuata,
- La descrizione dei beni interessati, comprendendo la loro quantità, il relativo costo di acquisto o di produzione e l'eventuale valore residuo ricavabile dalle operazioni di smaltimento.

La fase successiva riguarda la documentazione dell'avvenuta distruzione.

Normalmente le operazioni devono essere verbalizzate da un pubblico ufficiale, da un appartenente alla GdF oppure da un notaio presente durante lo svolgimento delle attività. Dal verbale devono risultare tutti gli elementi utili a identificare le operazioni eseguite (data, luogo, descrizione dei beni eliminati, quantità e costo complessivo.)

La normativa prevede però una significativa semplificazione quando il valore dei beni da distruggere non supera 10.000 euro: in questa ipotesi non è necessaria la presenza del pubblico ufficiale ed è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'impresa. Su questo è importante sottolineare che la soglia di 10.000 euro deve essere determinata facendo riferimento al costo di acquisto o di produzione dei beni e non al loro valore contabile residuo.

Qualora dalla distruzione residuino materiali destinati ad essere successivamente movimentati, bisognapredisporre un documento di trasporto progressivamente numerato che accompagni i beni; anche questo adempimento contribuisce a garantire la tracciabilità dell'intera operazione e completa il sistema probatorio previsto dalla normativa.

Quando la procedura non è necessaria

Le formalità appena descritte trovano applicazione esclusivamente quando la distruzione dipende da una scelta dell'imprenditore e sia dovuta ad eventi eccezionali (come può per l'appunto essere la cessazione dell'attività – si veda la circolare ministeriale n. 193 del 23/07/1998). La stessa Amministrazione finanziaria ha infatti chiarito che la disciplina riguarda le eliminazioni volontarie dei beni e non le perdite fisiologiche o inevitabili derivanti dal normale svolgimento dell'attività, come ad esemplio smaltimento di farmaci scaduti o di prodotti ortofrutticoli non più commercializzabili (risoluzioni n. 10 del 08/01/1996 e n. 131/E del 04/04/2008).

Restano quindi escluse tutte quelle situazioni caratterizzate da fenomeni ricorrenti, quali gli sfridi di lavorazione, i cali naturali, il deterioramento dei prodotti, le alterazioni dovute al tempo oppure l'invendibilità conseguente alla scadenza o al superamento commerciale del bene. Tutte ipotesi in cui continuano ad applicarsi le specifiche procedure previste dalle singole discipline di settore.

Analoga esclusione opera quando la distruzione sia imposta direttamente da un'autorità pubblica, altrocaso nel quale non è richiesta la preventiva comunicazione agli uffici fiscali.

Il Ruolo dei Formuliari dei rifiuti

Un'ulteriore modalità di prova è prevista quando la distruzione viene affidata a soggetti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti. In questa circostanza la documentazione

dell'operazione può essere fornita mediante il formulario di identificazione previsto dall'art. 193 del D.Lgs 152/2006, comunemente conosciuto come "formulario dei rifiuti".

Vanno però distinguere due situazioni:

- a. se l'impresa autorizzata riceve direttamente i beni ancora integri, e provvede essa stessa alla loro distruzione, il formulario costituisce prova dell'avvenuta eliminazione;
- b. diversamente, se i beni vengono prima distrutti dall'impresa e soltanto successivamente conferiti al soggetto incaricato dello smaltimento, il formulario documenta esclusivamente il trasporto del materiale ormai distrutto.

In quest'ultimo caso resta indispensabile seguire la procedura prevista dal D.P.R. 441/1997, poiché il formulario non è sufficiente da solo a superare la presunzione di cessione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti